

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 68 (aggiunta cpvv.3,4,5) della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Per un diritto di segnalazione dei medici e degli operatori sanitari in caso di gravi reati contro la vita, l'integrità personale e sessuale)

Presentata da: Fiorenzo Dadò

Cofirmatari: Berardi - Capoferri - Corti - Cotti - Demir - Ghisla - Isabella

Data: 20 aprile 2026

Numero: IE864

Testo:

L'attuale equilibrio tra segreto professionale e protezione delle vittime di reati gravi contro la vita, l'integrità e la libertà personale e sessuale è risultato, dopo la DTF 147 I 354, squilibrato a favore della tutela degli autori di reati, ostacolando in concreto le segnalazioni penali anche in situazioni di estrema gravità. La presente iniziativa mira a ristabilire uno spazio chiaro per medici e operatori sanitari, introducendo a livello cantonale un diritto di segnalazione per reati contro la vita e l'integrità della persona, contro la libertà personale e contro l'integrità sessuale, nel pieno rispetto dell'art. 321 CP.

Considerato:

- l'art. 321 CP relativo al segreto professionale, che tutela il rapporto di fiducia tra paziente e medico ma ammette eccezioni basate su specifiche norme di legge;
- che, con la sentenza DTF 147 I 354, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale una disciplina cantonale che imponeva un obbligo generalizzato di segnalazione, riducendo in modo significativo la possibilità per i medici di trasmettere informazioni alle autorità penali anche in presenza di reati estremamente gravi
- che, allo stato attuale, in assenza di una chiara base legale cantonale, il personale medico e sanitario si trova nell'impossibilità giuridica di segnalare all'autorità penale situazioni nelle quali sussistono seri e concreti indizi di:
 - **Reati contro la vita e l'integrità personale** (ad es. lesioni gravi, maltrattamenti ripetuti su minori, shaken baby syndrome);
 - **Crimini e delitti contro la libertà personale** (ad es. sequestro di persona, violenza domestica);
 - **Reati contro l'integrità sessuale** (ad es. abusi sessuali su minori, violenze sessuali, sfruttamento sessuale).

Considerato, in particolare, che nell'attuale quadro normativo si verificano situazioni inaccettabili dal punto di vista della protezione delle vittime, tra cui a titolo esemplificativo:

- il caso di un bambino vittima di abuso sessuale ad opera del padre, nel quale, in mancanza di svincolo dall'obbligo al segreto professionale da parte della madre (coinvolta nella

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

situazione familiare) o del padre stesso (autore del reato), il personale ospedaliero non può effettuare una segnalazione diretta all'autorità penale;

- il caso dei consultori di salute sessuale, in cui una ragazza minore di sedici anni chiede un'interruzione di gravidanza dopo un rapporto sessuale con un uomo la cui differenza d'età eccede i tre anni, senza che il consultorio possa segnalare alle autorità penali un sospetto fondato del reato di atti sessuali con fanciulli ex art. 187 CP;
- il caso di un maltrattamento grave di un minore in ambito familiare ad opera dei genitori, in cui non sussiste un canale per procedere ad una segnalazione diretta in ambito penale;

Osservato che l'attuale situazione comporta il rischio concreto che reati di estrema gravità restino impuniti o vengano scoperti solo tardivamente, con la conseguenza che la vittima è esposta per un tempo più lungo e in maniera ripetuta a violenze, abusi o maltrattamenti, compromettendo la credibilità del sistema di protezione dei minori e delle persone vulnerabili;

Considerato che un diritto di segnalazione chiaro, limitato ai reati contro la vita e l'integrità della persona, ai crimini e delitti contro la libertà personale e ai reati contro l'integrità sessuale è proporzionato e rispettoso della giurisprudenza stabilita dalla DTF 147 I 354 e quindi compatibile con la supremazia del diritto federale, e consente di:

- rafforzare la tutela penale delle vittime, in particolare dei minori e delle persone incapaci di discernimento;
- garantire sicurezza giuridica ai medici e agli operatori sanitari che, altrimenti, rinuncerebbero a segnalare per timore di violare il segreto professionale;
- evitare che il segreto medico si trasformi, nei casi più gravi, in uno scudo per gli autori dei reati anziché in una garanzia per le vittime;

propone quanto segue:

Nuovo tenore proposto (aggiunta cpv. 3–5)

Obbligo di segnalazione da parte di operatori sanitari

Art. 68

¹Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.

²Egli ha l'obbligo di informare rapidamente entro un massimo di 30 giorni il Ministero pubblico, direttamente o per il tramite del Medico cantonale, di ogni caso di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza in relazione con l'esercizio della propria funzione o professione

³**(nuovo)** I medici e gli altri operatori sanitari soggetti al segreto professionale devono segnalare al Ministero pubblico o alla polizia competente situazioni nelle quali vi siano indizi che una persona sia vittima di:

- a. reati contro la vita o l'integrità della persona;
- b. crimini o delitti contro la libertà personale;
- c. reati contro l'integrità sessuale;

purché si tratti di reati perseguibili d'ufficio.

⁴**(nuovo)** La segnalazione di cui al capoverso 3 è ammessa quando non sia possibile garantire tale protezione mediante misure meno incisive sul segreto professionale.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

segnatamente tramite il consenso della persona interessata o, se del caso, dei suoi rappresentanti legali.

⁵(nuovo) Le informazioni comunicate in virtù del capoverso 3 non costituiscono violazione del segreto professionale nella misura in cui siano limitate a quanto strettamente necessario per consentire alle autorità penali di valutare la situazione e adottare i provvedimenti opportuni.